

## CANOTTAGGIO

### Gare remiere del giorno 5 giugno – LERICI pagina 1 di 3 **IL GIUDICE UNICO**

- Letto il verbale redatto dai Giudici Arbitri in riferimento alle gare remiere in epigrafe
- Letti i ricorsi avversi le decisioni del giudice arbitro del CANALETTO e del FEZZANO
- Letta la segnalazione presentata dal LERICI
- Visto il Regolamento di Giustizia e Disciplina vigente

#### **DELIBERA**

**di assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:**

#### **Parte 1 – PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA REGATA**

##### **Gara Femminile**

Nessun provvedimento

##### **Gara Juniores**

A carico della **Borgata FOSSAMAISTRA**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA** per INTRALCIO ALLA GARA in quanto la barca appoggio permaneva sul campo di regata dopo lo sparo dei 10 minuti.

A carico della **Borgata PORTO VENERE**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA** per INTRALCIO ALLA GARA in quanto la barca appoggio permaneva sul campo di regata dopo lo sparo dei 10 minuti

A carico della **Borgata SAN TERENCE**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA** per INTRALCIO ALLA GARA in quanto la barca appoggio permaneva sul campo di regata dopo lo sparo dei 10 minuti.

A carico della **Borgata MUGGIANO**

**MULTA** di € 25,00 (venticinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della recidiva (2<sup>a</sup> infrazione) in quanto la barca appoggio entrava nella zona interdetta di fine gara anticipatamente.

**Gare remiere del giorno 5 giugno – LERICI pagina 2 di 3**  
**IL GIUDICE UNICO**

A carico della **Borgata CANALETTO**

**MULTA** di € 25,00 (venticinque/00) per SCORRETTEZZA in quanto, in fase di controllo post gara, la larghezza delle pale dei remi risultava di cm 17,5 anziché 17,00. In considerazione della mancata misurazione preventiva dei remi e della acclarata buona fede della società, non viene contestato l'illecito sportivo (atti diretti al alterare il risultato). Nell'impossibilità di effettuare una nuova misurazione delle pale dei remi incriminati, non essendo stati gli stessi sequestrati e/o piombati, si conferma la misurazione effettuata dalla Giuria e la conseguente squalifica decretata dal Giudice Arbitro.

Il ricorso presentato dalla Borgata, avverso le decisioni del Giudice Arbitro, viene respinto in quanto, pur concordando sulla buona fede della Borgata (utilizzo stessi remi in anni precedenti), si evidenzia tuttavia come la misurazione effettuata dalla Giuria abbia rilevato un seppur lieve superamento della misura prevista dal regolamento, che non ammette tolleranza alcuna. **Si auspica una sollecita e specifica normativa della Lega circa la misurazione delle pale dei remi, al fine di meglio definire le modalità di misurazione delle stesse.**

A carico della **Borgata FEZZANO**

**MULTA** di € 25,00 (venticinque/00) per SCORRETTEZZA in quanto, in fase di controllo post gara, la larghezza delle pale dei remi risultava di cm 17,2 anziché 17,00. In considerazione della mancata misurazione preventiva dei remi e della acclarata buona fede della società, non viene contestato l'illecito sportivo (atti diretti al alterare il risultato). Nell'impossibilità di effettuare una nuova misurazione delle pale dei remi incriminati, non essendo stati gli stessi sequestrati e/o piombati, si conferma la misurazione effettuata dalla Giuria e la conseguente squalifica decretata dal Giudice Arbitro.

Il ricorso presentato dalla Borgata, avverso le decisioni del Giudice Arbitro, viene respinto in quanto:

1. Il Regolamento prevede che i ricorsi contro le decisioni del giudice Arbitro siano presentati esclusivamente a firma del Presidente o del Capo Borgata, poiché il ricorso presentato è stato invece firmato dal Vice Presidente risulta improcedibile.
2. Pur concordando circa la mancata misurazione preventiva dei remi e sulla buona fede della Borgata (piombo anni precedenti), si evidenzia tuttavia come la misurazione effettuata dalla Giuria abbia rilevato un seppur lieve superamento della misura prevista dal regolamento, che non ammette tolleranza alcuna. **Si auspica una sollecita e specifica normativa della Lega circa la misurazione delle pale dei remi, al fine di meglio definire le modalità di misurazione delle stesse.**

## CANOTTAGGIO

### Gare remiere del giorno 5 giugno – LERICI pagina 3 di 3 **IL GIUDICE UNICO**

3. Circa l'ordine di arrivo si ricorda come il regolamento stabilisca, all'articolo 86 comma c, che: *“Il Giudice Unico giudica su ricorsi alle decisioni del Giudice Arbitro relativamente ed esclusivamente alle decisioni su sanzioni, non sull’ordine di arrivo”*.

#### Gara Seniores

Nessun provvedimento

#### Parte 2 – PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FATTI OCCORSI DOPO LA REGATA

A carico del tesserato **Massimo TEREZIANI** della Borgata CANALETTO

**SQUALIFICA sino al 31/12/2022** per ECCESSO DI PROTESTE, MINACCIA, ILLECITO SPORTIVO in quanto al termine delle regate, in seguito alla comunicazione della squalifica del proprio armo juniores, minacciava membri della Lega Canottaggio, minacciando di gettare a mare le coppe destinate alla premiazione, qualora la Giuria non avesse modificato le proprie decisioni.

Al diniego della Giuria a rivedere l'ordine di arrivo si recava nella zona premiazione, sottraeva la coppa destinata al primo classificato juniores, dedicata alla memoria di un vogatore scomparso della Borgata Lerici e la gettava in mare oltre la scogliera antistante la zona premiazione, scatenando le proteste degli spettatori e delle autorità convenute. Solo l'intervento dei dirigenti della Borgata Lerici, che tacitavano gli animi, impediva che il fatto increscioso sfociasse nella violenza. Con l'aggravante che il tesserato ricopra la carica apicale della Borgata in qualità di Presidente e che tale comportamento abbia leso gravemente i principi di lealtà e correttezza che sono alla base del Palio del Golfo.

**Eventuali infrazioni alla squalifica comminata comporteranno la squalifica della Borgata Canaletto per la regata successiva.**

A carico della **Borgata CANALETTO**

**SQUALIFICA per 1 giornata**

**MULTA** di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) massimo previsto per ciascuna infrazione contestata.

entrambe sanzioni motivate dalla responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 82, comma C per gli atti posti in essere (vedi punto precedente) dal proprio massimo rappresentante, il Presidente Massimo TEREZIANI.

così deciso in La Spezia il 8 giugno 2022

IL GIUDICE UNICO

(Massimo Nardini)